



# COMUNE DI LUCOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

Via Francesco Saverio Gualtieri n. 10

67045 Lucoli (Aq)

email: [poliziale@comune.lucoli.aq.it](mailto:poliziale@comune.lucoli.aq.it)

pec: [poliziale.lucoli.aq@legalmail.it](mailto:poliziale.lucoli.aq@legalmail.it)

## COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 21 DEL 18-06-2024

Lucoli, li 18-06-2024

Registro Generale n. 29

### ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 21 DEL 18-06-2024

**Oggetto: Proroga della chiusura al traffico veicolare della strada comunale non denominata che conduce da Corso Francesco di Gregorio fraz. Colle fino all'intersezione con via Laurenziana fraz. Casavecchia dal giorno 20/06/2024 al giorno 04/08/2024.**

#### Il Responsabile del Servizio

**Premesso che** nella frazione Casavecchia sono in corso i lavori di riqualificazione del centro storico, in relazione al Piano Nazionale per gli interventi complementari al PNRR (D.L. n. 29/2021) Misura A: Linea di intervento A3.1;

#### Richiamate:

- la propria Ordinanza n. 10 del 05/04/2024 avente ad oggetto "*chiusura al traffico veicolare della strada comunale non denominata che conduce da Corso Francesco di Gregorio fraz. Colle fino all'intersezione con via Laurenziana fraz. Casavecchia dal giorno 05/04/2024 al giorno 05/05/2024*"
- la propria Ordinanza n. 13 del 03/05/2024 avente ad oggetto "*proroga chiusura al traffico veicolare della strada comunale non denominata che conduce da Corso Francesco di Gregorio fraz. Colle fino all'intersezione con via Laurenziana fraz. Casavecchia dal giorno 06/05/2024 al giorno 19/06/2024*"

**Preso atto che** il Direttore dei Lavori Arch. Paolo Marola, con nota acquisita al protocollo di questo Ente in data 18/06/2024 al n. 3746 ha chiesto la proroga della chiusura al traffico veicolare del tratto di strada sopra indicato per ulteriori 45 giorni;

**Visto** l'articolo 5 co. 3 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) secondo il quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

**Visti** gli artt. 20, 26 e 27 del Decreto Legislativo 285/92;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 6 del 16/05/2023 concernente l'individuazione e la nomina del Responsabile del Servizio Polizia Locale;

**Visto** l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

**Dato** atto del sopralluogo effettuato dal personale dello scrivente Ufficio.

## **ORDINA**

### **LA PROROGA DELLA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE NON DENOMINATA CHE CONDUCE DA CORSO FRANCESCO DI GREGORIO FRAZ. COLLE FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA LAURENZIANA FRAZ. CASAVECCHIA DAL GIORNO 20/06/2024 AL GIORNO 04/08/2024.**

Nel dare applicazione alla presente Ordinanza l'impresa "DO.VE s.r.l." dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- apporre a propria cura e spese, chiara visibile ed inequivocabile segnaletica di obbligo, di divieto, di preavviso e di pericolo conformemente a quanto stabilito nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada ed in particolare su:
  1. Corso Francesco di Gregorio intersezione con Largo Masciocchi (direzione obbligatoria verso via dell'Ortere e segnale di strada chiusa)
  2. Via della Beata Cristina intersezione con Corso Francesco di Gregorio (preavviso di chiusura a .....metri);
- i segnali di preavviso dovranno avere una dimensione minima pari a 90cm di larghezza x cm 135 di altezza da installare alle intersezioni poste a monte e a valle del tratto interessato alla chiusura;
- garantire in sicurezza la viabilità pedonale;

Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della viabilità intesa ai sensi del Codice della Strada e non sostituisce altre autorizzazioni, licenze, nulla-osta, pareri ecc., anche se di competenza di altri Uffici comunali, eventualmente previsti dalle vigenti leggi relativamente all'esecuzione delle attività in premessa descritte.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualsiasi momento qualora sussistano motivi di pubblica sicurezza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'articolo 7 co. 13 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada);

## **DISPONE**

- l'invio della presente Ordinanza per opportuna conoscenza:
  - ✓ Alla Questura di L'Aquila;
  - ✓ Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila;
  - ✓ All'Asl di L'Aquila servizio 118;
  - ✓ al Comando Stazione Carabinieri di Lucoli;
  - ✓ all'Ufficio Tecnico comunale;
- la trasmissione a mezzo pec impresa "DO.VE s.r.l.";
- la pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità previste dall'articolo 74 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, in via alternativa, al T.A.R. dell'Abruzzo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi della L. n. 1034 del 6 dicembre 1971, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Fabio Angelone

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18/06/2024 al 03/07/2024.

Lucoli lì 18/06/2024

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa Maria Elena Camorchia

*Copia conforme all'originale.*

*Lucoli lì 18/06/2024*

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Fabio Angelone